

# **COMUNE DI ORBASSANO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

## ENTRATE PATRIMONIALI CAPO I

### CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

#### **Art. 1- Canone di Concessione non ricognitorio**

Le seguenti tipologie di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio sono soggette, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo tariffa la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente. In prima applicazione le tariffe verranno definite dal Consiglio Comunale.

#### 1.Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche

..... 2,5 €/m (metro lineare)

1.2 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.

.....20.. €/m<sup>2</sup> (metro quadrato)

1.3 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.

.....20..... € cadauno

1.4 Tralicci di elettrodotto.

.....20..... € cadauno

#### **Art. 2 - Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio**

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

### **Art. 3 - Pagamento, interessi e accertamento del canone di Concessione non Ricognitorio**

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto mensilmente a darne comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione-contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui al comma uno e quattro del presente articolo, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.
12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

#### **Art. 4 - Occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

### **CAPO II DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 5 - Gestione dei canoni patrimoniali**

In caso di affidamento in concessione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento dei canoni patrimoniali e all'erogazione delle relative sanzioni, spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 6 - Rinvio dinamico**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Si applicano in quanto compatibili per le concessioni di cui al presente regolamento:

- le vigenti norme dei regolamenti comunali edilizi, di polizia urbana e di applicazione della TOSAP;
- nonché il Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento;
- L. 21 dicembre 1961, n. 1501 e s.m.i.;

Tutte le normative si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.